

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3530 del 10/07/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA OREFICI LUCIA ED EREDI ZILIANI GIOVANNI S.S. AGRICOLA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CADEO (PC), STRADA CARPANETO N. 66 PODERE SANTA PERPETUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3693 del 10/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno dieci LUGLIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA OREFICI LUCIA ED EREDI ZILIANI GIOVANNI S.S. AGRICOLA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CADEO (PC), STRADA CARPANETO N. 66 PODERE SANTA PERPETUA.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta OREFICI LUCIA ED EREDI ZILIANI GIOVANNI S.S. AGRICOLA, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Cadeo con nota n. 2406 del 13.2.2018 (prot. ARPAE n. 2302 del 14/2/2018), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per aderire all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, avente recapito in corpo idrico superficiale;
 - per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- la documentazione integrativa prodotta dal SUAP con nota 5018 del 3.4.2018;

PRESO ATTO che:

- la modifica dello stabilimento consiste nell'aumento della capacità di produzione dell'allevamento, derivante dalla realizzazione di un nuovo ricovero per bovini;
- la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 20699, è pari a 440 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 200
 - Capi da rimonta: n. 165
 - Vitelli: n. 75
- in relazione al progetto di ampliamento proposto, la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 758 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 241
 - Capi da rimonta: n. 316
 - Vitelli: n. 201
- non è stata prevista la realizzazione di nuove strutture di contenimento degli effluenti zootecnici prodotti (vasche o concimaie);
- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici e con un carico generato pari a 1 A.E.) vengono trattate con un sistema costituito da un pozzetto degrassatore, una fossa Imhoff (entrambe dimensionati per 3 A.E.) e da un filtro batterico (dimensionato per da 5 A.E.);
- lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal sistema di trattamento recapita nel corpo idrico

superficiale "Rio della Fontana" agli atti anche Canale Consortile Fontana;

ATTESO che il presente atto viene adottato in previsione della realizzazione di un nuovo ricovero per bovini che verrà autorizzato con apposito provvedimento;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 27/6/2018 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché le precisazioni del rappresentante della Società in merito all'ottemperanza di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 ed al corpo idrico ricettore dello scarico, che è direttamente il "Rio Fontana" - Canale Consortile Fontana - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta OREFICI LUCIA ED EREDI ZILIANI GIOVANNI S.S. AGRICOLA, per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n° 87 del 01/09/2017;;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **OREFICI LUCIA ED EREDI ZILIANI GIOVANNI S.S. AGRICOLA**(C. FISC. 01542460330) - avente sede legale in Comune di Cadeo (PC), strada Carpaneto n. 66 - per l'attività di "allevamento bovini da latte" (cod. AUSL 007PC073) svolta nello stabilimento sito in Comune di Cadeo (PC), strada Carpaneto n. 66 – Podere Santa Perpetua (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "Rio Fontana" - Canale Consortile Fontana ;

- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
2. **di dare atto** che, per effetto dell'adesione alle autorizzazioni di carattere generale per le **emissioni in atmosfera**, la ditta è tenuta a rispettare quanto disposto dalla DGR 2236/09 e s.m.i. tra cui le specifiche prescrizioni di cui al punto 4.37 dell'allegato 4 alla medesima delibera;
 3. **di impartire** per lo scarico di acque reflue domestiche, avente recapito in corpo idrico superficiale "Rio della Fontana" - Canale Consortile Fontana, le seguenti prescrizioni:
 - a) il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;
 - b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, dei grassi dal degrassatore, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - c) il pozzetti di controllo posti prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore dovranno risultare sempre accessibili e consentire un agevole controllo dei reflui;
 - d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - e) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Cadeo e all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
 - f) il manufatto di immissione nel canale consortile con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte), deve essere progettato/adattato tenendo conto che durante intense precipitazioni e durante la stagione irrigua, la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna.
 4. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
 - a) al momento della messa in esercizio, o al più tardi prima della definitiva messa a regime, la Ditta deve presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;
 - b) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
 - c) la Ditta deve mantenere la disponibilità di 1/3 dei terreni di S.A.U. coltivati a prati di media e lunga durata (compresi i medicaia al terzo anno) o cereali autunno-vernini oppure, nel momento in cui tale condizione dovesse decadere, dovrà aumentare la capacità di contenimento delle vasche dei liquami sino a garantire lo stoccaggio del materiale per 180 giorni oppure ridurre il numero di capi in proporzione;
 - d) i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
 - e) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
 5. **di fare salvo** che:
 - i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

- la ditta deve essere in possesso di debita Concessione di derivazione di acque sotterranee (da pozzo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata;
- la presente autorizzazione, relativamente allo scarico, si basa sul fatto che le aree cortilizie ed i piazzali - dai quali verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale - dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti; le acque meteoriche di dilavamento di tali aree e piazzali non dovranno produrre acque reflue soggette ad autorizzazione ai sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;

6. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo che verrà rilasciato dallo Sportello Unico include la Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti n. 20699 ricevuta con prot. 4967 del 23/03/2018;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato, nonché dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Reg.to Reg.le n. 1/2016 e della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4.);;
- i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.